

LA QUESTIONE DELL'AUTORITÀ E LE NUOVE FORME DI VITA CONSACRATA

Introduzione

Uno degli aspetti più interessanti, e certamente più complessi, nella trattazione di tematiche riguardanti le nuove forme di vita consacrata, è quello dell'autorità, sia considerata come autorità gerarchica competente ad approvare e/o a discernere, sia intesa come autorità interna. Senza voler entrare nella considerazione di aspetti più generali concernenti l'autorità nella Chiesa e nella vita consacrata, ci limitiamo qui a trattare l'autorità sotto i seguenti profili specifici: l'autorità gerarchica competente ad approvare le nuove forme di vita consacrata (Sede apostolica, Congregazione per gli IVC e le SVA, Pontificio consiglio per i laici), l'autorità del Vescovo diocesano cui compete discernere, aiutare e tutelare i nuovi doni ispirati dallo Spirito nella sua Chiesa particolare; l'autorità interna alle nuove forme di vita consacrata, con la sua natura specifica e le sue modalità di esercizio in ottemperanza al diritto universale e proprio.

Il tema in oggetto invita, poi, a considerare il legame inscindibile tra autorità e potestà, come pure tra potestà e i soggetti abili ad esercitarla.

Infatti, proprio quest'ultimo rapporto, cioè quello che investe la potestà e i Superiori, sembra essere il

nucleo maggiormente problematico. Tuttavia, prima di entrare nel mezzo della questione, pare opportuno premettere una sorta di precisazione terminologica che evidenzia già i punti salienti della tematica.

In senso stretto, la potestà ecclesiastica di governo può essere descritta come la capacità di guidare autoritativamente il popolo di Dio per conseguire propriamente finalità spirituali¹. Essa può essere esercitata da chi è munito di potestà di governo o di giurisdizione. Nella Chiesa la potestà di governo è unica e i pastori la detengono nella sua unità; ma, pur essendo una, essa si differenzia almeno per le modalità con cui viene trasmessa e con cui viene esercitata.

Nella vita consacrata, i Superiori maggiori e i Capitoli degli IVC e delle SVA, a seconda della loro natura, partecipano alla potestà di governo per il proprio istituto.

Sono Superiori i membri definitivamente incorporati ad un istituto, i quali, sulla base del diritto universale e con le determinazioni del diritto proprio, hanno potestà sui membri del proprio istituto. Ma quale potestà esercitano i Superiori delle varie forme di vita consacrata? Tutti i Superiori godono di potestà in ragione dell'ufficio e possono esercitarla a nome proprio o per conto di altri, ma la potestà ecclesiastica di governo è riservata ai Superiori degli IR clericali di diritto pontificio (can. 596 §2)². I Superiori maggiori

7

¹ Cf. F. IANNONE, «Potestà del capitolo generale», *Commentarium pro Religiosis* 68 (1987) 234.

² «In institutis autem religiosis clericalibus iuris pontificii [Superiores et Capitula] pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo quam interno.»

(can. 620)³ e i loro Vicari, negli istituti clericali di diritto pontificio, sono Ordinari (can. 134 §1)⁴.

Sembra che le nuove forme di vita consacrata abbiano in qualche modo superato la classificazione codiciale, specie con la fondazione di nuovi istituti costituiti sulla base di una fraternità, a carattere misto, senza la precisazione della natura laicale o clericale dell'istituto. Pertanto, tale nuova configurazione ha richiesto di superare il modello classico dell'autorità e di inventare nuove formule, nel rispetto però dei membri chierici, il più delle volte inseriti nel cosiddetto ramo sacerdotale. Il superamento del modello classico ha, tuttavia, comportato in alcuni casi il ricorso a categorie (e contenuti?), quali Superiore maggiore, Ordinario, potestà, ora applicate a forme di vita consacrata, e addirittura a forme associative non di vita consacrata, che pretendono di essere nuove.

1. Le nuove forme di vita consacrata e l'autorità ecclesiastica

Consideriamo qui la questione dell'autorità dal punto di vista gerarchico, in relazione alle compe-

³ «Superiores maiores sunt, qui totum regunt institutum, vel eius provinciam, vel partem eidem aequiparatam, vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His accedunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui tamen non habent omnem potestatem, quam ius universale Superioribus maioribus tribuit.»

⁴ «Nomine Ordinarii in iure intelleguntur [...] itemque, pro suis sodalibus, Superiores maiores clericalium institutorum religiosorum iuris pontificii et clericalium societatum vitae apostolicae iuris pontificii, qui ordinaria saltem potestate executiva pollent.»

tenze della Sede Apostolica e del Vescovo diocesano nei confronti delle nuove forme di vita consacrata. L'approvazione da parte della Sede Apostolica ha suscitato non poche questioni interpretative rispetto alla identificazione del soggetto specifico capace di approvare, se cioè esso sia il Romano Pontefice o un Dicastero della Curia romana e, in questo secondo caso se sia la Congregazione per gli IVC e le SVA o il Pontificio consiglio per i laici. Per quanto attiene ai compiti del Vescovo essi sono maggiormente chiari e si deve ritenere che essi siano ispirati, oltre che all'osservanza di quanto il can. 605 dispone per loro, anche a tanta prudenza e discernimento. Individuare quale sia l'autorità ecclesiastica competente ad approvare nuove forme di vita consacrata sembra essere rilevante per capire quale tipo di potestà le realtà approvate possono esercitare; sembra del tutto evidente che una nuova forma approvata dalla Congregazione per gli IVC e le SVA eserciti potestà diversa da una nuova forma approvata dal Pontificio consiglio per i laici. E anche nel contesto delle nuove forme approvate dalla Congregazione per gli IVC e le SVA sarà necessario riferirsi al diritto proprio per verificare l'organizzazione del governo, i Superiori maggiori, se chierici o laici, e se dotati di potestà ecclesiastica di governo.

1.1 *L'autorità gerarchica competente all'approvazione*

Il contenuto del can. 605 permette di individuare con chiarezza due questioni; la prima, riguardante l'approvazione delle nuove forme di vita consacrata, specifica che tale atto è riservato unicamente alla Sede Apostolica:

Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur.

La seconda parte del canone concerne le competenze del Vescovo diocesano:

Episcopi dioecesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant iidemque adiuvent promotores ut proposita meliore quo fieri potest modo exprimant aptisque statutis protegant, adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis.

Vediamo, per il momento, l'approvazione delle nuove forme riservata alla Sede Apostolica.

1.1.1 L'approvazione di nuove forme di vita consacrata

Il processo di revisione del CIC ha indicato che l'attuale can. 605 ha come oggetto specifico dell'atto di approvazione non nuovi istituti, ma nuove forme di vita consacrata, diverse da quelle codificate, cioè diverse sia dagli IR sia dagli IS⁵. Sta di fatto che qui il Legislatore non ha inteso, crediamo, riferirsi all'approvazione di singoli istituti, ma a quanto ha disposto nel can. 576, secondo cui «*competentis Ecclesiae auctoritatis est [...] stabiles inde vivendi formas canonica approbatione constituere*». Alcuni Autori⁶, però, ritengono opportuno

⁵ Alla osservazione di un Padre: «Sufficit ut novae formae vitae religiosae approbentur ab Episcopo, et ideo ne fiat reservatio ad Sedem Apostolicam» fu risposto: «Agitur in canone de approbandis non novis Institutis, sed novis formis vitae consecratae, quae differunt tum ab Institutis religiosis tum ab Institutis saecularibus. Propter hoc fit reservatio». *Communicationes* 15 (1983) 67.

⁶ J. BEYER, «De novo iure circa vitae consecratae Instituta et eorum sodales quaesita et dubia solvenda», *Periodica* 73 (1984) 435; e in italiano su *Vita consacrata* 21 (1985) 581; V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Bologna 1992, 88.

e/o necessario che la Santa Sede intervenga con una legge a carattere universale, altri sono più cauti e propongono di aspettare una congrua fase sperimentale prima di emanare un documento universale⁷. Critici altri Autori sulla proposta di una costituzione apostolica che ritengono inutile, in quanto giudicano sufficienti le vigenti previsioni codiciali⁸.

Strettamente collegata all'approvazione è la natura sperimentale di essa.

[...] si parla di nuove forme *ad experimentum*. Ma non si capisce bene il significato delle nuove forme *ad experimentum*. Se si tratta del riconoscimento di un nuovo soggetto non si vede come si possa parlare di creazione di nuovi soggetti a norma del can. 605. Il CIC parla di approvazione *ad experimentum* di statuti o comunque di realtà che non hanno una definitività. Una nuova forma di vita consacrata, a norma del can. 605, può essere approvata *ad experimentum*. È l'interrogativo che la dottrina si pone⁹.

⁷ D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *Il diritto dei religiosi. Commento al Codice*, Roma 1984, 39; anche se lo stesso Autore non si riferisce più a tale possibilità nell'ultima edizione: *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di Diritto Canonico*, Roma 2005⁵, 801-810; G. ROCCA, *Le nuove comunità (can. 605 C.I.C.)*, Roma 1995, 168-169.

⁸ A. NERI, «Nuove forme di vita consacrata (can. 605). I profili giuridici», *Commentarium pro Religiosis* 75 (1994) 293; ID., *Nuove forme di vita consacrata (can. 605 C.I.C.)*, Roma 1995, 105-106.

⁹ V. DE PAOLIS, «Il ruolo della scienza canonistica nell'ultimo ventennio», in PONTIFICIO CONSIGLIO DEI TESTI LEGISLATIVI, *Vent'anni di esperienza canonica 1983-2003*. Atti della giornata accademica tenutasi nel XX anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano 2003, 145.

1.1.2 L'autorità competente ad approvare nuove forme di vita consacrata: la Sede Apostolica

Il can. 605 riserva alla Sede Apostolica la competenza di approvare le nuove forme di vita consacrata. Ciò fu inizialmente contestato durante i lavori di revisione, ma poi entrò nel canone definitivamente. Qualche Autore, però, commentando la sintesi delle osservazioni allo Schema del 1980, dove si prospettava che bastasse l'approvazione episcopale, non ha mancato di continuare a pensare che «le nuove forme spesso concretamente fanno ritenere esagerato o inutile l'intervento della Sede Apostolica»¹⁰. Prescindendo, per il momento, dalla individuazione del Dicastero competente, si tratta anche di precisare se all'approvazione, di cui al can. 605, possa procedere un Dicastero della Curia romana o se, invece, si esiga l'intervento diretto del Romano Pontefice. La dottrina degli Autori non è in merito univoca. Per alcuni Autori, che costituiscono la dottrina maggioritaria, la riserva alla Sede Apostolica è

cosa ovvia, considerata la prassi della S. Sede, che era intervenuta con la *Conditae a Christo*, nel 1900, per dare statuto canonico alle congregazioni religiose, e nel 1947 con la *Provida Mater* per gli istituti secolari. [...] È chiaro, comunque, che l'approvazione di nuove forme di vita consacrata supera le competenze normali dei Dicasteri romani (nel nostro caso: la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, la quale agisce in forma amministrativa e disciplinare), e si richiede perciò l'intervento del Pontefice¹¹.

¹⁰ A. NERI, «Nuove forme [...] I profili giuridici» (cf. nt. 8), 267; ID., *Nuove forme di vita consacrata* (cf. nt. 8), 50.

¹¹ G. ROCCA, «Le nuove comunità» (cf. nt. 7), 168-169. Precisano che per Sede Apostolica si debba intendere il

Per qualcun'altro¹² l'equiparazione Sede Apostolica-Romano Pontefice non si può ammettere, e ciò per svariati motivi: perché «è evidente che il Papa può approvare forme di vita consacrata, ed è evidente che è inutile che questo venga espresso in maniera superflua in un Codice»; perché durante i lavori di revisione mai fu indicato il Romano Pontefice quale autorità competente *in casu*; perché «sarebbe sembrato del tutto sproporzionato intendere per Sede Apostolica addirittura il Papa, quando già un'approvazione della Congregazione, sostanzialmente per garantirne la conformità, sembrava eccessiva in tema di forme di vita consacrata»; e, infine, perché così prevede il disposto degli artt. 105¹³, 110¹⁴ e 111¹⁵ di *Pastor Bonus*. A quest'opinione, definita minoritaria dallo stesso Autore che la propone, si può efficacemente rispondere con il De Paolis:

Romano Pontefice. J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Milano 1989, 192; V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa* (cf. nt. 6), 81; ID., «Le nuove forme di vita consacrata (a norma del can. 605)», *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 547; ID., «Il ruolo della scienza canonistica» (cf. nt. 9), 145.

¹² Ad esempio, per A. NERI, «Nuove forme [...] I profili giuridici» (cf. nt. 8), 282-285; ID., *Nuove forme di vita consacrata* (cf. nt. 8), 95-98, 181.

¹³ «Congregationis [pro IVC et SVA] munus praecipuum est praxim consiliorum evangelicorum, prout in probatis formis vitae consecratae exercetur, et insimul actuositatem Societatum vitae apostolicae in universa Ecclesia Latina promovere et moderari.»

¹⁴ «Congregationi etiam subiciuntur vita eremitica, ordo virginum harumque consociationes ceteraeque formae vitae consecratae.»

¹⁵ «Ipsius competentia amplectitur quoque Tertios Ordines necnon consociationes fidelium, quae eo animo eriguntur ut, praevia praeparatione, Instituta vitae consecratae vel Societates vitae apostolicae aliquando evadant.»

Approvare nuove forme di vita consacrata [...] significa andare contro gli elementi costitutivi essenziali stabiliti dal Codice perché si possa parlare di istituti di vita consacrata. Ora ciò è possibile solo a chi ha il potere di legiferare in tutta la Chiesa. Non basta il potere di giurisdizione esecutiva, che permette di dispensare dalle leggi della Chiesa. Il can. 86 infatti stabilisce che non sono soggette alla dispensa le leggi che definiscono e in quanto definiscono gli elementi costitutivi degli istituti o degli atti giuridici. Ora si sa che i Dicasteri della Curia romana non godono di potestà se non esecutiva: in forza dell'ufficio proprio pertanto non possono dispensare dalle leggi costitutive. Ma si può dire di più: le nuove forme di vita consacrata normalmente comportano anche dei problemi di ordine dottrinale non indifferenti, che solo l'autorità suprema della Chiesa può risolvere e chiarire (cfr. can. 576)¹⁶.

1.1.3 L'autorità competente a discernere, aiutare e tutelare i nuovi doni: il Vescovo diocesano

Durante i lavori di revisione non fu sempre chiaro che ai Vescovi spetta il compito di discernere i nuovi doni di vita consacrata, di aiutare coloro che li promuovono e di tutelare tali doni con statuti adatti. Infatti, non mancarono voci in favore di un ampliamento di tali competenze sino a voler concedere loro l'approvazione delle nuove forme, come fu proposto nelle osservazioni allo Schema del 1980, dove si chiedeva di non privare il Vescovo delle pro-

¹⁶ V. DE PAOLIS, «Le nuove forme di vita consacrata», *Informationes SCRIS* 19 (1993) 89-90; ID., *La vita consacrata nella Chiesa* (cf. nt. 6), 82. Anche J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata* (cf. nt. 11), 192-193.

prie prerogative e quindi di lasciargli l'approvazione delle nuove forme¹⁷.

Da un punto di vista strettamente giuridico, forse queste competenze non suscitano particolari questioni interpretative. Ma è certo che dal punto di vista della prudenza pastorale esse non sono meno impegnative e non pare possa esercitarsi prudenza pastorale senza competenza canonica e quindi senza tener conto dei principi di discernimento che il Legislatore ha definito nel can. 573¹⁸.

Questo discernimento non è senza conseguenze concrete, perché nelle forme riconosciute di vita consacrata l'intervento dell'autorità ecclesiastica è decisivo per l'assunzione, la tutela e la disciplina dei consigli evangelici che non possono dipendere dal solo diritto proprio dell'istituto¹⁹.

¹⁷ «Nimia est centralizatio quod approbatio S. Sedis exigatur pro qualibet nova forma vitae consecratae. Ne priventur Episcopi suis praerogativis (Quidam Pater). R. Animadversio admitti nequit: quae Sanctae Sedi et Episcoporum dioecesanorum respective sunt apte in canone distinguuntur». *Communicationes* 15 (1983) 67.

¹⁸ «§1. Vita consecrata per consiliorum evangelicorum professionem est stabilis vivendi forma qua fideles, Christum sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deo summe dilecto totaliter dedicantur, ut, in Eius honorem atque Ecclesiae aedificationem mundique salutem novo et peculiari titulo dediti, caritatis perfectionem in servitio Regni Dei consequantur et, praeclarium in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient. §2. Quam vivendi formam in institutis vitae consecratae, a competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumunt christifideles, qui per vota aut per alia sacra ligamina iuxta proprias institutum leges, consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae profitentur et per caritatem, ad quam ducunt, Ecclesiae eiusque mysterio speciali modo coniunguntur.»

¹⁹ S. RECCHI, «Le nuove forme di vita consacrata», *Vita consacrata* 32 (1996) 673.

La pratica suggerisce che una “nuova forma”, quale dono dello Spirito in una comunità di fedeli, ha bisogno di essere sottoposta al discernimento dell'autorità; il che avviene ordinariamente nella persona del Vescovo di una Chiesa particolare, il quale, in quanto Pastore, esercita il compito di discernere i carismi (LG 45). In tal senso anche il *Catechismo della Chiesa Cattolica* insegna:

Nessun carisma dispensa dal riferirsi e sottomettersi ai Pastori della Chiesa, «ai quali spetta specialmente, non di estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono» (LG 12), affinché tutti i carismi, nella loro diversità e complementarietà, cooperino all'“utilità comune” (1 Cor 12,7) (n. 801).

È ancora il Vescovo ad aiutare la nuova fondazione a esprimersi giuridicamente. In questo può servirsi della disciplina riservata alle associazioni private o pubbliche e anche delle norme generali concernenti gli IVC, da inserire negli statuti. È evidente che se tali comunità sono approvate come associazioni di fedeli, esse conservano la natura giuridica di queste ultime e non sono ancora da considerare IVC²⁰.

In tal senso già Beyer aveva precisato:

*Episcopus dioecesanus, qui “motum ecclesiale” erigere velit, eum ut Christifidelium consociationem approbari potest, publicam vel privatam, simulque sectiones etiam vitae consecratae quorum statuta videat et examine peracto approbet, nisi sit generale de his novis vitae consecratae formis legislativum documentum iam promulgatum, quod sequi debet*²¹.

²⁰ S. RECCHI, «Le nuove forme di vita consacrata» (cf. nt. 19), 682.

²¹ J. BEYER, «De novo iure» (cf. nt. 6), 435. Sulla stessa linea V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa* (cf. nt. 6), 84.

1.2 *Criteri per l'approvazione di nuove forme di vita consacrata*

I «Criteri per approvare nuove forme di vita consacrata a norma del can. 605»²², elaborati dalla Congregazione per gli IVC e le SVA, in occasione del Congresso del 26 gennaio 1990, evidenziano, anzitutto, che la forma di vita consacrata deve contenere gli elementi essenziali dei cann. 573-605: professione dei consigli evangelici con vincoli sacri; stabilità di vita; dedicazione con nuovo e speciale titolo; vita fraterna; Superiori interni; giusta autonomia; codice fondamentale; erezione della competente autorità.

I medesimi criteri precisano, poi, quando una forma di vita consacrata è nuova; e si dice che è tale se non rientra in quelle già stabilite, e cioè, se non si tratta di IR e IS, di SVA con l'assunzione dei consigli evangelici, di vita eremitica e verginità consacrata, individuali o associate.

Quando gli istituti contengono gli elementi essenziali dei cann. 573-605, ma la loro organizzazione non rientra tra quelle già previste dal CIC, allora possono essere riconosciuti come istituti con forma nuova di vita consacrata.

Quando una forma nuova comprende anche un ramo clericale, non si richiede che l'istituto sia riconosciuto come clericale, ma è sufficiente che i membri chierici dipendano da un sacerdote, membro dell'istituto e non necessariamente Presidente dello stesso.

²² Sono stati pubblicati da G. ROCCA, «Le nuove comunità» (cf. nt. 7), 171-172, nota 25; e ripresi dalla medesima fonte da A. NERI, *Nuove forme di vita consacrata* (cf. nt. 8), 165-166.

Per il numero dei membri di ogni ramo ci si regola secondo i criteri applicati agli altri IVC e SVA²³.

Considerata l'originalità delle nuove forme, previo esame e approvazione della Congregazione per gli IVC e le SVA, sarebbe più opportuno autorizzare il Vescovo ad erigere l'istituto come nuova forma e [approvare] le costituzioni *ad experimentum et ad nutum Sanctae Sedis*, senza limiti di tempo. Vescovo e Moderatore supremo devono riferire ogni anno (o ogni due anni) circa lo stato dell'istituto. Alla sola Santa Sede è riservata l'approvazione delle nuove forme.

Ci si potrebbe chiedere, anzitutto, quale sia il valore da attribuire a tali criteri, considerato che non sono mai stati resi pubblici in via ufficiale dal Dicastero, né sono comparsi su molte pubblicazioni scientifiche. Nemmeno sul periodico ufficiale *Informationes SCRIS*, che dal 2005 si chiama *Sequela Christi*, ne è mai stata data notizia.

Il primo criterio proviene certamente dalla *Propositio* 13 A²⁴, del sinodo dei Vescovi, che individua come nuove forme di vita consacrata *«tantum eae in*

²³ La prassi della Congregazione per gli IVC e le SVA richiede in genere che per l'erezione di istituti di diritto diocesano vi siano almeno 40 membri, di cui la maggioranza con voti perpetui; per quelli di diritto pontificio che vi siano almeno 80 membri, di cui la maggioranza con voti perpetui. Limitatamente ai documenti richiesti in vista dell'erezione di un istituto di diritto diocesano, si veda quanto pubblicato da V.G. D'SOUZA, «Erection of Religious Institute of Diocesan Right: Law and Praxis», *Studies in Church Law* 1 (2005) 91-93.

²⁴ SYNODUS EPISCOPORUM – IX COETUS GENERALIS ORDINARIUS, Elenchus finalis Propositionum *Placet ut*, de vita consecrata deque eius munere in Ecclesia et in mundo, 28 octobris 1994, in *EV* 14/1591.

quibus inveniuntur elementa essentialia theologica et canonica, etsi et propriis elementis specificationis gaudeant (CIC, can. 573; CCEO, can. 410)».

Non si accenna alla questione dei coniugati come membri o associati in “nuove forme di vita consacrata”. Si potrebbe pensare che la questione fosse ritenuta assodata e, quindi, definitivamente risolta, nel senso che i coniugati non possono partecipare come membri di istituti con nuova forma di vita consacrata che prevede la consacrazione mediante i consigli evangelici. Sembra che in tale direzione si muova anche l'*Instrumentum laboris* 38 quando, interrogandosi sulle nuove forme precisa che «possono essere considerati membri di un IVC solo quelli che assumono tutti e tre i consigli evangelici, mentre gli altri, coniugati o no, che assumono solo un legame di obbedienza, di condivisione dei beni e di vita in comune, possono essere considerati aggregati, con un vincolo più o meno forte a norma delle Costituzioni». E a riguardo della condizione specifica dei coniugi precisa: «Ci si interroga infine circa la possibilità, l'opportunità e le condizioni di un riconoscimento specifico da parte della Chiesa di una forma stabile di vita, secondo i consigli evangelici, da parte dei coniugi»²⁵.

1.3 Criteri di discernimento da parte del Vescovo

La seconda parte del can. 605 riguarda le competenze dei Vescovi diocesani; esse si esplicano in un triplice compito: discernere i nuovi doni dello Spirito alla

²⁵ SINODO DEI VESCOVI – IX ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, *La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo*. *Instrumentum laboris*, E Civitate Vaticana 1994, 47-48.

Chiesa; aiutare quanti promuovono i nuovi doni di vita consacrata; tutelare le nuove forme con adeguati statuti, utilizzando soprattutto le norme generali contenute in questa parte, cioè in quella riguardante gli IVC²⁶.

Una criteriologia esemplificativa si rinviene nella *Propositio* 13 B-C:

Inter criteria ad quae Episcopus referri potest: a) examinentur historia fundatoris vel fundatricis, et modo particulari communitatis experientia, sana doctrina et authentica vita spiritualis; b) discernendum est utrum sodales idonei sint ad professionem consiliorum evangelicorum; c) clare appareat oportet missio et scopus, quae Ecclesiae necessitatibus et praesentis temporis respondeat, ratione habita de numero et formis iam existentibus; d) omnia autem fiant sub ductu auctoritatis ecclesiasticae competentis.

Synodus autem singulariter Episcopos exhortatur ut charismatum indoles experiantur, et patienter non solum fructus sed etiam communitatum istarum fragilitates considerent [...].

*Necesse est ut clare proponantur criteria ad idoneitatem discernendam eorum qui ex istis communitatibus ad ordines sacros accedere petunt [...]*²⁷.

²⁶ Nella determinazione della locuzione «adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte contentis» le interpretazioni degli Autori non concordano affatto: si tratterebbe di tutta la Parte III del Libro II, secondo A. NERI, «Nuove forme [...] I profili giuridici» (cf. nt. 8), 180; del solo Titolo I (cann. 573-606), secondo J. BEYER, «De novo iure» (cf. nt. 6), 444-445; e in italiano su *Vita consacrata* 21 (1985) 587-588; e secondo R.M. McDERMOTT, *Commentary to can. 605*, in J.P. BEAL – J.A. CORIDEN – TH. J. GREEN (edd.), *New Commentary on the Code of Canon Law*, New York (N.Y.) – Mahwah (N.J.) 2000, 769.

²⁷ SYNODUS EPISCOPORUM – IX COETUS GENERALIS ORDINARIUS, *Elenchus finalis Propositionum Placet ut*, in EV 14/1592-1594.

La medesima criteriologia viene assunta in *Vita Consecrata* 62²⁸.

Si deve ricordare che già *Mutuae relationes*, segnalata tra le fonti del can. 605, aveva indicato alcune caratteristiche per esprimere un giudizio sulla genuinità di un carisma:

- a) *Singularis eius a Spiritu origo, distincta quidem, etiamsi non seiuncta, ab innatis et acquisitis personae dotibus, quae in operando et moderando ostenduntur;*
- b) *profundum animi studium sese Christo configurandi ad aliquem eius mysterii aspectum testificandum;*
- c) *fructuosus amor in Ecclesiam, qui plane abhorreat a quavis in die excitanda discordia*²⁹.

Anche il direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, citando *Vita Consecrata* 62, ne riprende i criteri e aggiunge che, prima di procedere alla erezione di un gruppo di fedeli come istituto di diritto diocesano e dopo una previa esperienza e il nulla

²⁸ IOANNES PAULUS PP. II, *Adhortatio apostolica post-synodalis Vita consecrata*, de vita consecrata eiusque missione in Ecclesia ac mundo, 25 martii 1996, AAS 88 (1996) 436: «[...] necesse est ut gressus fiat ad charismatum discretionem. [...] In dioecesibus de vitae testimonio deque conditorum conditricumque harum communitatum recta fide inquirat Episcopus, similiter de eorum spirituali vita, de ecclesiali sensu in missione complenda, de institutionis rationibus atque de modis in communitatem admittendi; si quae sunt infirmitates perpendat et patienter consequentes fructus exspectet, ut charismatum veritatem agnoscant. Nominatim ipse rogatur ut, ad perspicuas normas, de idoneitate iudicet eorum qui his in communitatibus ad ordines sacros accedere volunt».

²⁹ S. CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECLARIBUS ET S. CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Notae directivae Mutuae relationes*, pro mutuis relationibus inter Episcopos et religiosos in Ecclesia, 14 maii 1978, n. 51, in EV 6/690.

osta della Santa Sede, il Vescovo lo inserisca in diocesi come associazione pubblica di fedeli³⁰.

Compito del Vescovo, in quanto preposto a discernere i doni dello Spirito nella Chiesa particolare che egli regge, è anzitutto quello di aiutare i fondatori a chiarificare la natura e le finalità della loro opera, soprattutto se essa si configuri come nuovo istituto o come nuova forma. In tal senso il Vescovo può giovare delle norme sulle associazioni dei fedeli ed eventualmente quelle comuni agli IVC, quando è già certo che l'associazione è sorta con l'intento di diventare un giorno istituto tra le nuove forme di vita consacrata. Ma è chiaro che il primo passo da compiere sarà quello di organizzare i propositi del fondatore in una forma associativa e quindi, con l'approvazione degli statuti, erigere l'associazione sia pubblica sia privata. Per questo non si comprende perché il direttorio *Apostolorum successores* preveda la sola erezione pubblica di dette associazioni, mentre la prassi insegna che vi è una gradualità nelle approvazioni: approvazione di fatto, poi come associazione privata, con o senza personalità giuridica, e, infine, eventualmente come pubblica³¹. Vero è che il Ghirlanda, ad esempio, ha scritto che le associazioni dove i membri professano i consigli evangelici dovrebbero essere erette come associazioni pubbliche «*quia professio consiliorum evangelicorum non*

³⁰ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum successores*, per il ministero pastorale dei Vescovi, art. 107, Città del Vaticano 2004, 114-115.

³¹ J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata* (cf. nt. 11), 194; V. DE PAOLIS, «Le nuove forme di vita consacrata» (cf. nt. 16), 90-92, e ID., «Le nuove forme [...] (a norma del can. 605)» (cf. nt. 11), 539-548-549.

tantum ad sanctitatem singulorum membrorum consociationis spectat sed ad sanctitatem totius Ecclesiae atque eiusdem salvificam missionem (cf. cann. 573; 574)»³².

1.4 *Autorità pontificie e nuove forme di vita consacrata: competenze in conflitto?*

L'approvazione di nuove forme di vita consacrata, riservata alla Sede Apostolica, da un lato ha comportato questioni interpretative nell'individuare se il titolare di questa competenza sia da ritenersi unicamente il Romano Pontefice o anche i Dicasteri della Curia romana, dall'altro ha creato conflitti di competenza nello stabilire quale Dicastero sia da ritenersi titolare della giurisdizione per determinare le caratteristiche di una nuova forma di vita consacrata e per approvarla come tale.

Considerando l'*iter* di approvazione degli istituti di voti semplici, è del tutto pacifico che la competenza in detta approvazione fu della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, come pure che l'approvazione degli IS fu riservata alla S. Congregazione dei Religiosi e non a quella del Concilio, in quanto si ritennero gli IS come istituti di perfezione e non come associazioni di fedeli.

Alla vigilia del Vat. II, la situazione conobbe un capovolgimento. Le Congregazioni del Concilio e dei Religiosi avanzarono proposte contraddittorie

³² G. GHIRLANDA, «Quaestiones de christifidelium consociationibus non solutae», *Periodica* 80 (1991) 542; ID., «Questioni irrisolte sulle associazioni dei fedeli», *Ephemerides Iuris Canonici* 49 (1993) 88.

in tema di competenza sugli IS. Dopo il Concilio intervenne anche l'odierno Pontificio consiglio per i laici.

Dopo il Vat. II, rileva menzionare le norme che la Segnatura emanò, nel novembre del 1968, per dirimere le questioni di competenza tra i Dicasteri, riguardo alle associazioni di fedeli³³. L'art. 8 recita: «*Associationes sive clericorum sive laicorum sive mixtae quae ideo eriguntur ut, praevia congrua praeparatione, fiant Congregationes religiosas vel Instituta saecularia, pendent e S. Congregatione pro Religiosis et Institutis saecularibus. In ceteras vero quae eiusmodi fine, ex suo ipsarum instituto, carent, competentia regitur iuxta nn. 4, 6, 7*». L'odierna Congregazione per gli IVC e le SVA ha sempre sostenuto essere di sua competenza non solo le realtà associative fondate in vista di divenire IVC, ma anche quelle che osservano i consigli evangelici³⁴.

In dottrina non sono mancati Autori che, a fronte di forme associative che prevedono la presenza di membri che assumono i consigli evangelici e di membri sposati, hanno prospettato una soluzione istituzionale per dirimere le questioni di competenza: la creazione di un nuovo Dicastero che abbia compe-

³³ SIGNATURA APOSTOLICA, *Normae In fidelium associationes, quibus regitur competentia Romanae Curiae in fidelium associationes*, novembris 1968, in *EV* 3/685-693.

³⁴ Cf. D.M. HUOT, «Les associations des fidèles et leur dépendance à l'égard de la Sacrée Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers et du Conseil Pontifical pour les laïcs», *Informations SCRIS* 10 (1984) 126-144; ID., «Les associations de fidèles et la SCRIS», *Informations SCRIS* 10 (1984) 97-117.

tenza sui movimenti ecclesiali³⁵. Gli stessi Autori e altri³⁶ hanno avanzato l'idea di istituire una Commissione interdicasteriale, a norma dell'art. 21 di *Pastor Bonus*³⁷. Questa soluzione, però, non sarebbe priva di problemi ulteriori. Infatti, si tratterebbe di capire se la Commissione di cui si tratta sia quella di cui all'art. 20 o quella di cui all'art. 21 della costituzione *Pastor Bonus*. Gli Autori parlano di conflitti di competenze e/o di competenza mista. Nel primo caso è chiaro che il riferimento è unicamente all'art. 20³⁸; mentre nell'ambito delle competenze miste si applicherebbe l'art. 21. E nel caso si istituisse una Commissione interdicasteriale, questa avrebbe potestà di giurisdizione almeno esecutiva o sarebbe costituita solo per scopi promozionali e di studio?

Bisogna altresì ricorrere al disposto del già menzionato art. 111 di *Pastor Bonus*, secondo cui la competenza della Congregazione per gli IVC e le SVA si estende anche alle associazioni dei fedeli che vengono

³⁵ In tal senso J. BEYER, «Movimento ecclesiale», in C. CORRAL SALVADOR – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA (edd.), *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 710; J. BEYER, «Motus ecclesiales», *Periodica* 75 (1986) 619-620; ID., «I movimenti ecclesiali», *Vita consacrata* 23 (1987) 147.

³⁶ Così G. GHIRLANDA, «Quaestiones de christifidelium consociationibus» (cf. nt. 32), 555-558; A. NERI, «Nuove forme [...] I profili giuridici» (cf. nt. 8), 161-162.

³⁷ «§1. Negotia, quae plurium Dicasteriorum competentiam attingunt, a Dicasteriis, quorum interest, simul examinentur. [...] §2. Ubi opus fuerit opportune commissiones interdicasteriales permanentes, ad negotia tractanda, quae mutua crebraque consultatione egeant, constituentur.»

³⁸ «Conflictus competentiae inter Dicasteria, si qui oriantur, Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae subiciuntur, nisi Summo Pontifici aliter prospiciendum placuerit.»

erette con l'intento di divenire IVC o SVA. Secondo l'art. 111 pare che il criterio chiave per comprendere e giustificare la competenza della Congregazione sia non tanto che l'associazione abbia membri consacrati ma che sia nata con l'intento di divenire IVC³⁹.

Quali dunque le specifiche, esclusive e legittime competenze del Pontificio consiglio per i laici e della Congregazione per gli IVC e le SVA?

1.4.1 Il Pontificio consiglio per i laici e le nuove forme di vita consacrata⁴⁰

Istituito da Paolo VI, come risposta alle sollecitazioni provenienti dal decreto conciliare sull'apostolato dei laici, con mp *Catholicam Christi Ecclesiam*⁴¹, il *Consilium de Laicis* fu inserito nella costituzione *Regimini Ecclesiae Universae*, e, dopo un decennio di approvazione sperimentale, ricevette un assetto più definitivo il 10 dicembre 1976, quando ancora Paolo VI, con mp *Apostolatus peragendi*, costituì il *Pontificium Consilium pro Laicis*⁴².

³⁹ A. PERLASCA, «Le dimissioni dei membri dalle associazioni sorte per divenire istituti di vita consacrata», *Informatio-nes SCRIS* 29 (2003) 86-87.

⁴⁰ Cf. G. DALLA TORRE – L. SABBARESE, «Pontificio Consiglio per i Laici», in P.V. PINTO (ed.), *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Città del Vaticano 2003, 196-201.

⁴¹ PAULUS PP. VI, *Litterae apostolicae motu proprio datae Catholicam Christi Ecclesiam*, quibus Consilium de Laicis et Pontificia Commissio studiosorum «Iustitia et pace» appellata constituuntur, 6 ianuarii 1967, AAS 59 (1967) 25-28.

⁴² ID., *Litterae apostolicae motu proprio datae Apostolatus peragendi*, quibus Consilium de Laicis nova certaue ratione ordinatur, Pontificium Consilium pro Laicis in posterum appellandum, 10 decembris 1976, AAS 68 (1976) 696-700.

Accanto agli iniziali compiti di animazione, di coordinamento e di studio, il Consiglio non mancò di intervenire anche con apporti direttivi, giuridicamente rilevanti, peraltro già previsti dal mp *Catholicam Christi Ecclesiam*, che gli affidava funzioni di vigilanza: «*curare ut leges ecclesiasticae, ad laicos respicientes, fideliter servantur*». Tali funzioni andarono ad assumere sempre maggior rilievo sino al mp *Apostolatus peragendi* e oltre, quando si espletavano funzioni ben oltre quelle meramente promozionali, rientranti nell'esercizio di potestà di governo esecutiva.

Già il mp *Apostolatus peragendi* prevedeva una certa competenza di governo del Consiglio, benché più direttamente disciplinare in vasti campi dell'apostolato e della disciplina riguardante i laici. L'art. VI del citato mp recita in proposito: «*Competentia Pontificii Consilii pro Laicis complectitur apostolatam laicorum in Ecclesia ac disciplinam laicorum quae validum*»; a ciò segue un lungo elenco di funzioni: esortative in ordine alla partecipazione dei laici alla vita e alla missione della Chiesa sia soprattutto come membri di associazioni che hanno come scopo l'apostolato, sia come singoli; dirigenziali e promozionali verso l'apostolato dei laici, nei vari settori della vita sociale; organizzative verso le associazioni che si occupano dell'apostolato nell'ambito sia internazionale sia nazionale, verso le associazioni cattoliche che promuovono l'apostolato, la vita e l'attività spirituale dei laici, verso le pie associazioni, verso i terzi ordini secolari soltanto per quelle materie che si riferiscono alla loro attività apostolica, le associazioni comuni ai chierici ed ai laici; esecutivi in ordine all'osservanza delle leggi ecclesiastiche, riguardanti i laici, e alle controversie; coordinativi negli affari che riguardano i consigli pastorali, sia

parrocchiali sia diocesani, in modo che i laici siano incoraggiati a prendere parte ad una pastorale d'insieme.

Unitamente a ciò, si deve rilevare che lo stesso Pontificio consiglio esercita, accanto alla funzione propriamente consultiva, anche funzioni tipicamente normative o esecutive. La prassi ha conosciuto l'intervento del Pontificio consiglio nell'approvazione di non poche associazioni, i cui statuti prevedono espressamente i consigli evangelici. Questo fatto ha indotto la Congregazione per gli IVC e le SVA a reclamare una sua più rigida competenza e le associazioni di fedeli a ricorrere alla competenza del Pontificio consiglio per un riconoscimento come associazioni private; ciò permette loro maggiore libertà di azione e la possibilità di ammettere tra i membri celibi e sposati. Peraltro nell'incontro organizzato dal Pontificio consiglio nel novembre 1991, cui parteciparono rappresentanti delle nuove comunità, i cui membri vivono secondo i consigli evangelici, questi espressero la preferenza a sottostare alla competenza del Pontificio consiglio⁴³.

1.4.2 La Congregazione per gli IVC e le SVA e le nuove forme di vita consacrata

A tenore dell'art. 105 della costituzione *Pastor Bonus*, la Congregazione per gli IVC e le SVA ha un

⁴³ È stato opportunamente notato che «la competenza di un dicastero non "si sceglie" né si identifica in forza del grado di libertà che esso concede, ma in forza della natura giuridica del fenomeno che si intende regolare». A. PERLASCA, «Le dimissioni dei membri» (cf. nt. 39), 87-88, nota 33.

duplice compito: uno promozionale, l'altro di governo sulla pratica dei consigli evangelici esercitata nelle forme approvate di vita consacrata e sull'attività delle SVA. La competenza si estende su tutta la Chiesa latina, mentre gli istituti sorti in seno alle Chiese *sui iuris* orientali dipendono dalla Congregazione per le Chiese Orientali.

La competenza della Congregazione per gli IVC e le SVA non concerne direttamente gli elementi teologici della vita consacrata (cf. can. 573 §1), ma verte direttamente sulle forme canonicamente erette (cf. can. 573 §2), che, secondo il CIC, sono gli IR e gli IS, la vita eremitica o anacoretica e l'*ordo virginum*. Per quanto riguarda, invece, le SVA, le competenze del Dicastero, pur rimanendo le medesime – promuovere e regolare –, sono dirette alle attività e non alla pratica dei consigli, atteso che, a tenore del can. 731 §1⁴⁴, nelle SVA i membri non assumono i consigli evangelici, in quanto la professione non ne costituisce elemento essenziale, benché in alcune SVA i membri assumano i consigli evangelici con qualche vincolo sacro determinato dal diritto costituzionale (cf. can. 731 §2)⁴⁵.

La questione della competenza circa le cosiddette nuove forme di vita consacrata, di cui al can. 605, si collega sia alla nozione di nuove forme di vita consacrata sia all'autorità competente per la loro approva-

⁴⁴ «*Institutis vitae consecratae accedunt societates vitae apostolicae, quorum sodales, sine votis religiosis, finem apostolicum societatis proprium proseguuntur et, vitam fraternam in comuni ducentes, secundum propriam vitae rationem, per observantiam constitutionum ad perfectionem caritatis tendunt.*»

⁴⁵ «*Inter has sunt societates in quibus sodales, aliquo vinculo constitutionibus definito, consilia evangelica assumunt.*»

zione. Come abbiamo già detto, qui si prospetta non l'approvazione di forme non previste dal can. 573 §2, ma di forme che non contengono tutti gli elementi teologici e canonici essenziali richiesti dal citato canone: nuove forme e non nuovi istituti. Bisogna, altresì, distinguere tra elementi teologici ed elementi tipologici. Riguardo alla riserva di approvazione, che il can. 605 limita alla sola Sede Apostolica, va precisato che si intende solo il Romano Pontefice, atteso che la Congregazione per gli IVC e le SVA agisce solo in forma amministrativa e non legislativa. Nel nostro caso, infatti, si attribuirebbe alla Congregazione non la semplice potestà esecutiva, ma quella legislativa di dispensare dalle leggi costitutive del CIC. A dimostrazione della problematica accennata, si può notare che nell'Annuario Pontificio vengono indicate con la denominazione "altri istituti di vita consacrata"⁴⁶.

Più problematica, come sopra accennato, è la definizione delle nuove forme di vita consacrata, su cui pure la Congregazione è competente, in quanto il can. 605 ne riserva l'approvazione alla sola Sede Apostolica. Trattandosi di Sede Apostolica e di competenza su leggi costitutive, la Congregazione può agire solo in singoli casi e con specifica approvazione da parte del Romano Pontefice, dato che il Dicastero gode solo di potestà esecutiva e non può pertanto emanare leggi o decreti generali legislativi, né derogare al diritto universale, stando a quanto dispone la *Pastor Bonus* nell'art. 18⁴⁷. Uni-

⁴⁶ *Annuario Pontificio per l'anno 2007*, Città del Vaticano 2007, 1742-1743.

⁴⁷ «[...] Dicasteria leges aut decreta generalia vim legis habentia ferre non possunt nec iuris universalis vigentis prae-

tamente a ciò, va ricordato che la configurazione di queste nuove forme pone non solo questioni di ordine dottrinale, inerenti alla individuazione degli elementi essenziali della vita consacrata, ma anche di ordine morale, per cui a buon ragione la competenza spetta al solo Romano Pontefice, dato che sono coinvolte anche altre Congregazioni, quali, ad esempio quella per la Dottrina della Fede.

Stante il tenore dell'art. 111 di *Pastor Bonus*, la competenza della Congregazione si estende anche ai terzi ordini e alle associazioni di fedeli. Agli uni in quanto, a tenore del can. 303, contengono come elemento peculiare e proprio quello di partecipare nel mondo al carisma di un IR, sotto l'alta direzione dell'istituto; alle altre in quanto nascono con l'esplicito intento di passare tra quelle forme associative che il CIC chiama IVC e SVA. Si deve anche considerare qui la competenza del Pontificio consiglio per i laici, atteso che l'art. 134 la prevede espressamente nei riguardi dei terzi ordini secolari, limitatamente a quanto attiene alla loro attività apostolica, restando integra la competenza della Congregazione riguardo alla partecipazione al carisma di un istituto. Nonostante la chiarezza del testo normativo, la prassi non va esente da conflitti di competenza, evidenziati già nel 1968, quando si rese necessario un intervento della Segnatura Apostolica per regolare con norme la dipendenza delle associazioni di fedeli dai Dicasteri della Curia romana.

scriptis derogare, nisi singulis in casibus atque de specifica approbatione Summi Pontificis [...].»

Per questo aspetto specifico, come pure per altre materie in genere, anche in ossequio al principio generale enunciato nell'art. 14⁴⁸ e nell'art. 21 §1 di *Pastor Bonus*, devono essere consultati altri Dicasteri, in ragione della materia di loro competenza.

(continua)

LUIGI SABBARESE, C.S.

⁴⁸ «Dicasteriorum competentia definitur ratione materiae nisi aliter expresse cautum sit.»